CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SARDEGNA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sardegna, Dott.ssa Carla Puligheddu domiciliata per la presente dichiarazione presso il Consiglio Regionale della Sardegna, Via Roma, n. 25 - Cagliari

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna, di seguito indicato come CAL, rappresentato dalla Presidente Pro tempore Dott.ssa Paola Secci domiciliata per la presente dichiarazione presso Sede CAL, Piazza Palazzo, 2 - Cagliari

Nel seguito denominate singolarmente "*Parte*" o congiuntamente "*Parti*"

Premesso che

- Il Consiglio regionale della Sardegna con Lr. n.8, 07/02/2011 ha istituito la funzione di Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

- la Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, che rappresenta una figura istituzionale di riferimento per le persone di minore età e per gli adulti che operano nel loro superiore interesse, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, non essendo sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale;

- la legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2005, cosi come previsto dall'art. 123, comma 4 della Costituzione, ha istituito, il Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna, il quale:

- 1) è l 'organo di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse;

- 2) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto dalla medesima legge 1 del 2005;

- 3) propone alla Giunta regionale di promuovere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato, ritenuti prerogative delle autonomie territoriali;

- 4) partecipa, attraverso propri rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione - Enti locali.

- Il CAL assicura e promuove la più ampia collaborazione con tutti gli enti locali della Sardegna; ne esamina le istanze e le richieste; assicura la diffusione tra gli stessi della conoscenza delle proprie attività; definisce forme di accordo, anche a livello di strutture tecniche, per l'esame di specifici temi e la formulazione di pareri e proposte;

- al CAL è generalmente riconosciuta una funzione propositiva, parallelamente alla funzione propria che resta quella del rilascio di pareri in ordine alle proposte di legge ed ai più significativi schemi di provvedimento regionale di interesse del sistema degli enti locali;

- la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione e la Presidente del CAL, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, condividono:

- la necessità di farsi carico di un "Patto sociale", di un'alleanza civile, politica e istituzionale, per perseguire un obiettivo comune: un radicale cambiamento culturale su più livelli, un collegamento fra "questioni irrisolte" e approcci apparentemente distanti, per andare al cuore di una vera e propria trasformazione sociale, rigenerativa, equa e paritaria.

- l'obiettivo di costruire Comunità sensibili, "per e con i bambini" , capaci di promuovere i loro diritti e di proteggerli da ogni sorta di violenza;

- l'esigenza di realizzare e garantire benessere alle persone di minore età nelle comunità della regione Sardegna, ciascuno e ciascuna con le proprie differenti capacità e i propri limiti, in particolare a coloro che vivono in situazione di fragilità fisica, psichica, psicofisica e di attivare percorsi umani e sociali in risposta ai numerosi bisogni che si manifestano;

- l'idea di Scuola quale luogo privilegiato di garanzia dei diritti di tutti i minori, a partire dalla realizzazione di una istruzione di qualità, che vada di pari passo con una migliore qualità della vita, al passo con la modernità, al passo con una educazione alla salute in termini di prevenzione e tutela;

- l'opportunità di promuovere la partecipazione dei minori, finalizzata alla solidarietà, all'orientamento e alle pari opportunità, sollecitando, favorendo la loro partecipazione, mobilitando e valorizzando tutte le risorse personali, affettive, relazionali, conoscitive;

- ✓ il dovere di ascoltare, comprendere i segnali di disagio, essere punto di riferimento saldo per i giovani, da parte delle figure adulte di riferimento;

- ✓ l'importanza di collaborare e di rafforzare la condivisione di obiettivi fra Istituzioni per far sì che la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza costituisca il comune impegno nel territorio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1. Premessa

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa

Articolo 2. Finalità della collaborazione

2.1 Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, intendono instaurare un rapporto di collaborazione, per favorire, nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle rispettive e specifiche competenze, la realizzazione degli obiettivi comuni, la condivisione di dati e informazioni e la realizzazione di progetti e iniziative di studio, ricerca e progettazione nei vari ambiti della vita sociale, con riferimento alle problematiche relative al mondo dell'Infanzia.

2.2 Al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati da conseguire, il presente accordo - laddove i firmatari concordino sull'opportunità - è aperto all'adesione di altri soggetti titolari di funzioni analoghe a quelle previste dalla presente dichiarazione.

Articolo 3. Ambito di applicazione e aree di collaborazione prioritarie

3.1 Le parti, per la realizzazione delle finalità previste dall'art. 2 individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti area di collaborazione prioritarie:

- la diffusione della cultura e la conoscenza dei diritti delle persone di minore età e la cultura del rispetto e della non violenza; dell'inclusione e della mediazione, attraverso azioni di prevenzione e contrasto verso la Violenza di genere, la Povertà Minorile**,** la Dispersione Scolastica, l'Orientamento, la Salute Mentale, l'Ambiente Digitale, la Partecipazione alle scelte che riguardano il futuro dei minori;

- la divulgazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77;

- la presentazione, ai minori e alle loro famiglie, della figura della Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, quale riferimento istituzionale che rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali competenti e che favorisce la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;

- la possibilità di condivisione e di confronto su programmi e/o proposte della Garante relative all'infanzia e l'adolescenza della Regione Sardegna in relazione ai contesti dei territori, delle comunità e delle amministrazioni;

- la collaborazione all'attuazione del diritto allo studio equo e paritario di tutte le alunne e di tutti gli alunni, in coerenza con i principi dell'inclusione scolastica e con la normativa in materia di bisogni educativi speciali, favorendo la serena convivenza;

- la collaborazione nell'attuazione di progetti per i bambini fuori dalla famiglia di origine;

- la realizzazione di interventi volti a favorire l'inclusione sociale dei MSNA;

- la promozione di azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo, attraverso le quali educazione e diritti si intersecano realizzando valori di portata universale;

- la promozione della cultura della Pace, della tolleranza, della non violenza, della legalità, del rispetto, del fair play, delle pari opportunità, della civile convivenza;

- Il fermo e convinto bisogno di contrastare la violenza di genere e di ogni genere a cominciare dall'infanzia, età intesa da 0 a 6 anni, che precede l'ingresso alla scuola primaria;

- La necessità di coinvolgere le agenzie educative operanti in Sardegna, allo scopo di costituire una rete di azioni finalizzate alla realizzazione di quanto sopra descritto, con la convocazione degli Stati Generali dell'Infanzia in Sardegna durante l'annualità 2024, sulla base del progetto della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 4. Impegno delle Parti

4.1 Le parti si impegnano, sulla base delle proprie competenze, a tracciare comuni linee di intervento oltreché individuare specifici temi che concorrano al perseguimento delle finalità di cui all'art.2.

4.2 Le parti si impegnano, inoltre, a diffondere la conoscenza della presente dichiarazione d'intenti, dandone comunicazione attraverso i propri canali istituzionali.

Articolo 5 - Gestione delle Attività

5.1 L'attivazione delle iniziative previste dal presente documento e l'individuazione degli interventi da avviare in via prioritaria, avverranno attraverso uno o più piani di azione preventivamente elaborati e concordati dalle Parti, attraverso i quali saranno, ove possibile, specificamente declinati gli interventi.

5.2 Il monitoraggio degli interventi e gli eventuali adeguamenti per il miglioramento dei risultati, saranno concordati dalle parti in fase di esecuzione.

Articolo 6. Durata

6.1 Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale, decorrente dalla data della sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Articolo 7. Recesso

7.1 Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere liberamente dal presente accordo, informandone immediatamente la controparte.

7.2 Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di risarcimento, indennizzo o rimborso a causa di tale recesso.

Articolo 8. Oneri

8.1 Il presente Protocollo d'intesa non prevede oneri finanziari a carico delle *Parti*.

Articolo 9. Comunicazioni

9.1 Ogni comunicazione concernente le attività di cui alla presente dichiarazione d'intenti sarà inviata a mezzo PEC esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Garante infanzia e adolescenza: garanteinfanzia@pec.crsardegna.it

Presidente CAL, Consiglio delle Autonomie Locali: presidenza@autonomielocali.net

Il presente Protocollo d'Intesa viene redatto in duplice copia.

Cagliari, li _____

Letto, firmato, sottoscritto

La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sardegna
Carla Puligheddu

PULIGHEDDU CARLA
2024.01.03 22:51:32
CN=PULIGHEDDU CARLA
C=IT
2.5.4.4=PULIGHEDDU
2.5.4.42=CARLA
RSA/2048 bits

La Presidente CAL, Consiglio delle Autonomie Locali
Paola Secci

Firmato digitalmente da:
SECCI MARIA PAOLA
Firmato il 04/01/2024 11:58
Seriale Certificato: 300685
Valido dal 07/04/2021 al 07/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA